Salesiani
DON BOSCO
LOMBARDO EMILIANA

PROCEDURA ANTIBULLISMO

Redatta secondo
D. Lgs. 17 mag. 2024, 70

1 Riferimenti legislativi

La presente procedura individua le misure generali di prevenzione e contrasto del bullismo adottate da parte delle scuole gestite dai seguenti enti giuridici che operano nell'ambito dell'Ispettoria Salesiana Lombardo-Emiliana.

ISTITUTO SALESIANO DELLA B. V. DI S. LUCA
CENTRO SALESIANO SAN DOMENICO SAVIO
ISTITUTO SALESIANO ORSELLI
ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA
ISTITUTO SALESIANO DON BOSCO
ISTITUTO SALESIANO S. FRANCESCO DI SALES
ISTITUTO SALESIANO GIOVANNI E AURELIA TOMMASELLI
ISTITUTO SALESIANO DI SANT'AMBROGIO
OPERE SOCIALI DON BOSCO

Le politiche di prevenzione e contrasto del bullismo adottate da ciascun Istituto devono essere in particolare conformi alle seguenti norme di riferimento:

- legge 17 maggio 2024, n. 70: la legge stabilisce disposizioni e deleghe al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alle azioni preventive ed educative.
- linee Nazionali di Orientamento per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo del 2021: emanate dal Ministero dell'Istruzione e richiamate dalla legge 70, queste linee guida offrono un quadro dettagliato delle misure di prevenzione primaria, secondaria e terziaria, intervento e supporto da adottare nelle scuole.

Ciascun Istituto integra le presenti disposizioni generali con le misure specifiche previste dai propri organi scolastici nell'ambito dell'offerta formativa definita da ciascuna scuola.

2 Definizione di bullismo e cyberbullismo

In base alla legge 70, per "bullismo" s'intende l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.
Il termine bullismo è utilizzato anche nella presente procedura con questo significato.
La scuola deve promuovere la corretta comprensione del significato di tale espressione in tutte le componenti, a partire da alunni e genitori, per evitare le incomprensioni che spesso derivano dall'utilizzo non corretto di questa espressione.

3 Nomina e compiti del referente antibullismo

Ogni Istituto deve nominare un referente antibullismo quale responsabile della gestione delle politiche antibullismo.
Il referente deve essere un docente o collaboratore della scuola con competenze specifiche in materia di bullismo e deve essere formato adeguatamente. L'Istituto decide liberamente i requisiti per acquisire tale ruolo, ma si suggerisce

che il referente sia docente o collaboratore della scuola da almeno due anni, per assicurare un'adeguata conoscenza del contesto, dei colleghi e dell'utenza della scuola.

Il referente:

- collabora con la direzione e gli insegnanti della scuola per tutte le questioni relative al bullismo;
- propone e organizza attività di formazione e aggiornamento sul bullismo per tutte le componenti scolastiche;
- promuove l'efficace applicazione di tutti gli strumenti di prevenzione e contrasto indicati dalle linee nazionali;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina il Tavolo Permanente di Monitoraggio e il Team per l'Emergenza
- promuove i rapporti con il territorio in materia di bullismo, in particolare crea alleanze con il referente territoriale e regionale, coinvolge in un'azione di collaborazione enti del territorio in rete (psicologi, forze dell'ordine, assistenti sociali, pedagogisti, ecc.);
- svolge ogni altro compito connesso al bullismo che gli venga assegnato dalla direzione scolastica.

Ciascun Istituto stabilisce liberamente se nominare un solo referente per tutto l'Istituto o un referente per ciascun ciclo scolastico, ovvero ancora un referente unico affiancato da uno o più addetti antibullismo a livello ciclo scolastico.

4 Insediamento del Tavolo Permanente di Monitoraggio (TPM)

Ogni Istituto, in base alla legge 70, deve istituire un Tavolo Permanente di Monitoraggio (TPM) per analizzare periodicamente i dati relativi al bullismo, valutare l'efficacia delle misure adottate e proporre miglioramenti. Al TPM devono partecipare necessariamente:

- Coordinatore Didattico
- Referente antibullismo
- Rappresentanti degli studenti, a partire dalla secondaria di primo grado
- Rappresentanti dei genitori

Ciascun Istituto decide liberamente i criteri per la selezione degli alunni e dei genitori che partecipano al TPM.

Le riunioni del TPM devono essere documentate a cura del referente e si svolgono di regola tre volte per anno scolastico, con il seguente oggetto:

- prima riunione: suggerimenti e proposte per formulare le strategie antibullismo nell'anno scolastico;
- seconda riunione: presentazione dei risultati del primo monitoraggio attraverso questionari e discussione sulle dinamiche generali all'interno della scuola;
- terza riunione: verifica dell'efficacia delle strategie adottate nell'anno scolastico e indicazioni da considerare per l'anno scolastico successivo.

5 Team per l'emergenza per la gestione dei casi gravi di bullismo

In caso di episodi gravi di bullismo, la scuola deve convocare un Team per l'Emergenza, composto da personale qualificato e pronto a intervenire rapidamente. Il team deve includere:

- Direttore
- Coordinatore didattico
- Referente antibullismo
- Un esperto in area legale

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare osservatori, sia addetti interni della scuola che esperti esterni.

Il Team deve intervenire immediatamente in caso di segnalazioni di casi gravi di bullismo grave, garantendo la sicurezza della vittima e avviando le procedure appropriate per gestire il caso, che possono includere la segnalazione alle autorità competenti.

La gestione del dossier da parte del Team (e la relativa documentazione nei verbali di riunione) include le seguenti fasi, anche in conformità con quanto disposto nella "Nota 3212 USR Lazio del 15 gennaio 2024", che contiene principi generali applicabili su tutto il territorio nazionale, rispetto ai casi gravi di bullismo si procede secondo i seguenti passaggi:

- Prima Convocazione del team dell'emergenza: a seguito della segnalazione o dell'identificazione di un caso grave, il referente provvede a convocare il team dell'emergenza. Quest'ultimo va convocato anche se i fatti segnalati come gravi dalla famiglia o dall'alunno non sono fondati ad avviso del referente, allo scopo di documentare le ragioni di tale valutazione ed adottare comunque le opportune azioni di comunicazione alle famiglie e agli studenti interessati.
- Coinvolgimento delle famiglie e degli studenti: il referente provvede ad informare tempestivamente ed ascoltare gli studenti coinvolti e le loro famiglie, sia vittime che aggressori.
- Individuazione delle opportune azioni educative e disciplinari: dopo una prima istruttoria in merito ai casi identificati o segnalati, il team dell'emergenza provvede a stabilire e documentare nei relativi verbali un piano specifico di intervento personalizzato per gli studenti coinvolti. Il piano di intervento può prevedere nei casi più gravi, oltre a interventi di natura educativa, anche l'adozione di sanzioni scolastiche o la segnalazione alla pubblica autorità. In caso di sanzioni scolastiche si applica il regolamento scolastico generale, anche con riferimento agli organi competenti per l'inflizione delle diverse tipologie di provvedimenti disciplinari.
- Monitoraggio continuo e relazione finale: una volta che il team dell'emergenza ha approvato e verbalizzato il piano degli interventi, è compito del referente monitorare il caso finché non ritenga che si possa chiudere previa verifica dell'efficacia degli interventi decisi. In tal caso il referente predispone una relazione finale dettagliata sul caso e le azioni intraprese, da conservare negli archivi scolastici e utilizzare per eventuali future necessità di intervento.

L'OdV dev'essere informato in merito alla convocazione del Team e può richiedere aggiornamenti o copia dei verbali delle riunioni del Team.

6 Adozione di azioni di prevenzione primaria

Ogni Istituto, oltre a gestire i casi gravi attraverso il team dell'emergenza, deve adottare una serie di azioni di prevenzione primaria da attuare durante l'anno scolastico. Si ricorda che, in base alle linee nazionali di orientamento, le azioni di prevenzione primaria sono le azioni di sensibilizzazione sul bullismo rivolte all'intera popolazione scolastica, mentre le azioni di prevenzione secondaria sono rivolte a gruppi a rischio, come ad esempio classi con situazioni di particolare conflittualità.
Tra queste azioni, come suggerito dal MIM, possono essere incluse: attività di formazione e sensibilizzazione per alunni, genitori e collaboratori scolastici, moduli didattici integrati nel curriculum scolastico, anche all'interno dei percorsi di educazione civica, attivazione dello sportello psicologo scolastico, predisposizione di uno specifico regolamento sul bullismo ed ogni altra azione preventiva ritenuta opportuna in base alle caratteristiche ed al vissuto della scuola.
Il piano che descrive tali azioni viene predisposto dal referente antibullismo, previa informativa al collegio docenti e previa approvazione da parte del Coordinatore Didattico, di regola dopo la prima riunione del Tavolo Permanente in cui si raccolgono le proposte rispetto a tali attività.

7 Adozione del Codice Antibullismo per gli alunni

Ogni Istituto deve adottare un Codice Antibullismo rivolto agli alunni, che contenga:

- definizioni di cosa costituisce bullismo e cyberbullismo;
- norme di comportamento, su come gli studenti devono comportarsi per prevenire il bullismo.
- sanzioni specifiche per chi viola le norme di comportamento, che devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Il contenuto e il linguaggio del Codice devono essere adeguati alle diverse fasce d'età degli alunni.
Il Tavolo Permanente viene coinvolto nella predisposizione e nell'aggiornamento del Codice.
Il Referente Antibullismo cura la formazione del Codice per tutti gli alunni e i genitori della scuola.

8 Procedura per la segnalazione di casi di bullismo

Ogni Istituto deve predisporre una procedura specifica per la segnalazione degli episodi di bullismo. Le modalità sono liberamente stabilite dalla scuola (mail dedicata, turni di ricevimento, punti di raccolta fisici, numero verde dedicato...), ma in ogni caso devono garantire la confidenzialità della segnalazione, l'immediatezza del primo riscontro e la tempestività dell'intervento per le segnalazioni non archiviate.
Il referente antibullismo dev'essere designato quale il soggetto preposto a ricevere le segnalazioni e deve essere necessariamente coinvolto in tutte le fasi relative alla gestione delle stesse.

9 Formazione e sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche sul bullismo

La formazione sul bullismo deve coinvolgere tutto il personale scolastico, gli studenti e i genitori. La formazione ogni anno deve includere la presentazione della normativa di riferimento (con specifico riferimento alla legge 70, alle linee nazionali di orientamento e alle linee guida dell'Ufficio Scuola della CEI), del presente protocollo e delle procedure interne adottate dalla scuola in attuazione della normativa e del protocollo.

10 Questionari sul bullismo

Per monitorare la percezione dell'utenza scolastica in merito all'efficacia delle strategie antibullismo e per raccogliere informazioni in merito alla presenza di eventuali criticità, ogni Istituto deve somministrare periodicamente questionari sul bullismo rivolti a studenti e genitori. I questionari sono predisposti liberamente dal referente antibullismo previa consultazione del TPM.
I dati raccolti devono essere analizzati e discussi durante le riunioni del TPM e i risultati devono essere considerati nell'aggiornamento del Piano Annuale Antibullismo per l'anno scolastico successivo.